SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1054

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(MAMMÌ)

di concerto col Ministro del Tesoro
(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica
(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1988

Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di riforma del settore postale, del bancoposta e delle telecomunicazioni è stata avvertita da tempo, ma in questo periodo è assurta a tema determinante quale elemento essenziale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese.

In tale ottica è stata sottolineata la necessità di esaltare le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, tenendole ben distinte da quelle di gestione e, quindi, di organizzazione dei mezzi necessari per la produzione dei servizi.

È noto, invece, che, soprattutto per quanto riguarda il quadro delle telecomunicazioni, la situazione attuale è caratterizzata da una notevole commistione di ruoli e di funzioni e dalla presenza, in uno stesso comparto, di più operatori aventi natura giuridica differente e strumenti diversi per il perseguimento di finalità nella sostanza coincidenti.

Va, in proposito, ricordato che attualmente i servizi di telecomunicazioni sono gestiti in parte direttamente dallo Stato, tramite l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in parte, in regime di concessione, da società a prevalente partecipazione statale, tra le quali – escludendo il servizio di radiotelediffusione – le principali sono la SIP, l'ITALCABLE e la TELESPAZIO facenti capo al Gruppo IRI-STET.

Le predette considerazioni, con ogni probabilità, furono alla base del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, che istituì l'Ispettorato

generale delle telecomunicazioni «con il compito specifico di sovraintendere ai servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di provvedere al loro coordinamento».

Successivamente, però, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, pur nulla disponendo circa l'esistenza dell'organo di cui trattasi e le relative funzioni, soppresse il posto di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni ed assegnò le corrispondenti attribuzioni al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

È di tutta evidenza che il provvedimento non solo non ha giovato al buon funzionamento dell'Ispettorato, ma ha esaltato quei problemi di confusione e di commistione di cui si è detto innanzi.

Ciò stante, sembra opportuno, quale primo passo verso l'auspicata riforma organica, ripristinare il posto di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni in modo da garantire l'indispensabile autonomia a quell'ufficio nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali nei riguardi sia delle aziende postelegrafoniche che delle società concessionarie dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

Il provvedimento non comporta oneri, in quanto la spesa conseguente all'aumento di una unità nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene integralmente coperta mediante opportuna riduzione della dotazione organica della qualifica di consigliere amministrativo.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento incrementa di un posto la dotazione organica dei dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

L'onere globale annuo per un dirigente generale è di lire 83 milioni circa, di cui lire 9 milioni circa per contributi previdenziali ed assistenziali.

La copertura della spesa viene assicurata mediante la riduzione permanente di tre posti della dotazione organica del personale con qualifica di consigliere amministrativo della categoria VII, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, il cui costo unitario è pari a lire 31 milioni circa compresi gli oneri riflessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente:

QUADRO A. - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
С	Direttore generale di azienda autonoma Dirigente generale	34	Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		35		

- 2. È soppressa la nota (*a*) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.
- 3. L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.
- 4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 e in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, grava sul capitolo 101 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei corrispondenti esercizi.

- 5. La dotazione organica del personale con qualifica di consigliere amministrativo della categoria VII, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è ridotta di tre unità.
- 6. La riduzione effettuata ai sensi del comma 5 è tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione della dotazione organica del personale direttivo, di cui al citato articolo 5 della legge n. 797 del 1981.